

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 647**

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con  
disturbi dello spettro autistico

21/04/2024 - 05:35

# Indice

1. DDL S. 647 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 647 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	10
1.3.1. Sedute .....	11
1.3.2. Resoconti sommari .....	12
1.3.2.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . .	13
1.3.2.1.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023 .....	14
1.3.2.1.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (pom.) del 26/10/2023 .....	18
1.3.2.1.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 128 (pom.) del 07/11/2023 .....	19
1.3.2.1.4. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 24 (ant.) del 29/11/2023 .....	24

## **1. DDL S. 647 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 647

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 647

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO** e **GUIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende promuovere il lavoro come inclusione, cura e riabilitazione delle persone adulte con disturbi dello spettro autistico (DSA). Con questo termine ci si riferisce infatti ad un insieme di disturbi, di qui l'utilizzo del termine « spettro », all'interno del quale le manifestazioni variano ampiamente in termini di tipologia e di gravità e la persona può manifestare una o diverse caratteristiche in maniera più o meno marcata. Tali disturbi possono essere infatti lievi, e di facile gestione mediante interventi educativi, oppure più gravi, in questo caso limitando considerevolmente la capacità della persona di condurre una vita piena e autonoma. Si tratta di condizioni con correlazione neurologica che interferiscono con l'acquisizione, la tenuta o l'applicazione di abilità specifiche o di informazioni. Possono comportare disfunzioni dell'attenzione, della memoria, della percezione, del linguaggio (uso del linguaggio in modo anomalo o non suo uso), della capacità di risolvere problemi; possono limitare la capacità di interagire socialmente, conducono all'utilizzo di schemi comportamentali spesso rigidi che riducono gli interessi e/o l'attività della persona.

Il Ministero della salute stima, secondo un'elaborazione di dati al 2021, che in Italia un bambino su settantasette (di età tra i sette e i nove anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Il fatto che tali disturbi si protraggono nel tempo e impattino fortemente nella vita quotidiana della persona, e delle loro famiglie, deve sollecitare il settore pubblico e quello privato a sostenere e stimolare, il primo-prioritariamente - lo sviluppo di politiche sanitarie ed educative rivolte alla persona, il secondo la ricerca applicata, per offrire in modo combinato ed efficace risposte ai disturbi dello spettro autistico. E tutto ciò affinché tempestivi « interventi alla persona », adottati prima che i disturbi si concludano, siano in grado di ridurre in modo importante e significativo la loro interferenza sul suo sviluppo, garantendole il diritto di condurre una vita non nascosta e di emarginazione sociale ma, per quanto possibile, di attiva partecipazione.

L'attenzione data dalle istituzioni pubbliche alla problematica dei disturbi dello spettro autistico è riscontrabile già all'inizio di questa legislatura sia negli incontri, a marzo di quest'anno, tra l'Istituto superiore di sanità (ISS) e le associazioni maggiormente rappresentative del mondo dell'autismo e della tutela della disabilità, in occasione della consultazione pubblica sulle raccomandazioni contenute nella nuova Linea guida per il Servizio sanitario pubblico (SSN), in via di definizione, sia nell'attività legislativa di Governo.

Si evidenzia inoltre che il 21 marzo 2023 sono stati pubblicati due decreti del Ministro della salute, il decreto 6 febbraio 2023, recante Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021, e il decreto 24 gennaio 2023, recante Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022). Questi rendono utilizzabili 77 milioni di euro a favore della ricerca e delle persone con

disturbi dello spettro autistico e per l'assunzione di personale nelle aziende sanitarie locali. Il primo decreto impegna fondi del 2021, pari a 50 milioni di euro, per alcuni interventi: euro 7,5 milioni per progetti di ricerca, euro 25 milioni per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale; euro 7,5 milioni per la formazione; euro 10 milioni per lo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati. Il secondo decreto impegna 27 milioni di euro per finanziare interventi e progetti aggiuntivi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Nell'attesa che la ricerca scientifica dia risposte risolutive a questi disturbi, è importante proseguire nei programmi di abilitazione, di educazione, di trattamento e di inserimento sociale, in particolare nel mondo del lavoro, della persona che ne è affetta.

Infatti, mentre per i bambini, gli adolescenti e i giovani con DSA lo Stato interviene con servizi medici di diagnostica e di trattamento intensivo precoce, centri diurni, scuola con insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione, assistenti igienico-sanitari, trattamenti domiciliari ed altro, al compimento della maggiore età le persone con DSA vedono cessare ogni proposta di abilitazione, come se improvvisamente non fossero più autistici, ma malati psichiatrici, ed entrano in questa categoria diagnostica senza esserne stati mai prima inclusi.

La diagnosi stessa si trasforma da sindrome autistica a una miriade di possibilità descrittive che includono la demenza, i disturbi neurocognitivi, la schizofrenia, le psicosi, i disturbi bipolari, i disturbi di personalità, il disturbo ossessivo/compulsivo, il ritardo mentale, la disabilità intellettiva, eccetera. Le persone con DSA vengono improvvisamente trattate elettivamente con farmaci neurolettici, senza che sia ricercata alcuna soluzione riconosciuta efficace verso la loro sintomatologia, facendo prevalere l'intento di sedarli, fino a quando questo obiettivo si fa estremo e irreversibile. Si smette, quasi sempre, senza alcuna giustificazione medica, di pensare per queste persone a percorsi specifici e che potrebbero assicurare loro la continuità del percorso abilitativo intrapreso.

Per ovviare a questa progressiva entropia bisogna traghettare il giovane autistico all'adulto autistico con la stessa diagnosi e assicurargli un progetto individuale riabilitativo *quoad vitam*, attraverso attività occupazionali (come previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 328 del 2000). In età adulta le funzioni cognitive sono ormai stabilizzate e l'unica possibilità di acquisire abilità, educazione, autonomie e competenze è l'inserimento nel mondo del lavoro come prosecuzione del trattamento riabilitativo del piano terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP).

Il presente disegno di legge considera il lavoro, quindi, quale strumento indispensabile per la cura, la riabilitazione e l'inclusione delle persone adulte con DSA. Alla fine del percorso scolastico, e comunque a qualsiasi età dopo i diciotto anni, l'adulto con DSA verrà inserito in un programma di educazione e formazione. Tale piano di formazione e integrazione in attività socializzanti/occupazionali in base alle competenze (si veda l'allegato A annesso al disegno di legge) sarà affidato agli atenei statali; si opererà attraverso corsi di laurea, opportunamente istituiti presso i dipartimenti accademici della formazione primaria e delle scienze umane, mediante l'inserimento laboratoriale volto allo sviluppo delle abilità propedeutiche all'inserimento lavorativo.

Il presente disegno di legge, che si compone di sette articoli, intende impedire l'alienazione delle persone adulte con DSA garantendo loro pari dignità e ruolo sociale, attraverso la garanzia che in età adulta possano espletare un'attività lavorativa, seppure individualmente commisurata, riducendo il carico sociale ed economico di questa condizione. In particolare:

all'articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto della legge;

all'articolo 2 fissa i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con DSA attraverso azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari;

all'articolo 3 prevede la predisposizione di un programma personalizzato, redatto da un'Unità valutativa multimediale sull'autismo (UVMA), istituita presso ciascuna azienda di servizi alla persona (ASP), come meglio disciplinata al successivo articolo 4;

all'articolo 5 assegna alle regioni il compito di redigere una relazione completa delle attività svolte, dei

soggetti coinvolti e dei risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con DSA, da trasmettere con cadenza biennale ai due rami del Parlamento;

all'articolo 6 prevede l'istituzione di un apposito Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con DSA, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023;

all'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Finalità e oggetto della legge)*

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione nonché della normativa nazionale ed europea, è volta a facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico mediante azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.

### Art. 2.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, d'intesa con le regioni e nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, un livello minimo e uniforme sul territorio nazionale di servizi integrati per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;

b) istituire, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, appositi corsi di laurea triennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, preferibilmente inseriti nel corso di laurea in scienze della formazione, secondo modalità e interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, prevedendone una diffusione uniforme sul territorio nazionale;

c) prevedere per la definizione degli interventi e delle misure finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, il coinvolgimento degli atenei e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

d) individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate dalle aziende per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico, con contratti di lavoro di almeno venti ore settimanali, e del relativo personale specializzato di supporto, in qualità di *tutor* aziendali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le disabilità, della salute e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

### Art. 3.

*(Programma personalizzato)*

1. Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico è predisposto un programma personalizzato che individui l'insieme degli interventi da



attuare.

2. Accedono al programma di cui al comma 1 le persone di età non inferiore a diciotto anni con diagnosi accertata di disturbi dello spettro autistico, in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Gli interventi indicati nel programma personalizzato sono attuati da soggetti istituzionali e da enti pubblici e privati, previa selezione con procedure ad evidenza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

*(Unità valutativa multimediale sull'autismo)*

1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3 è redatto da un'Unità valutativa multimediale sull'autismo (UVMA) istituita presso ciascuna azienda di servizi alla persona (ASP), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico, come fissati nel decreto di cui al comma 4 del presente articolo. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata.

2. I componenti dell'UVMA di cui al comma 1 sono nominati dal direttore generale dall'ASP di riferimento, preferibilmente all'interno della stessa.

3. L'UVMA, previa valutazione del soggetto, definisce gli interventi per l'acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i requisiti dei componenti dell'UVMA di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Monitoraggio)*

1. Le regioni, con cadenza biennale, trasmettono alle Camere una relazione completa delle attività svolte, dei soggetti coinvolti e dei risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Art. 6.

*(Istituzione del Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A  
*(Articolo 4, comma 3)*

<b>Competenze essenziali</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Area</b>
Attenzione	I	L
Limitazione delle attività motorie osservate	I	L

Transizione (Schema di lavoro giornaliero)	I	L
Turnazione	I	L
Parlare e/o CAA (comunicazione aumentativa e alternativa)	I	L
Leggere e scrivere	I	L
Contare	I	L
Comprensione, gestione, uso degli avverbi	I	L
Classificazione (oggetti, colori etc.)	I	L
Ordine alfabetico	I	L
Gestione del tempo (conoscenza orologio)	I	L
Autonomie personali	I	L
Igiene personale e <i>privacy</i>	I	L
Attività motorie non agonistiche (1)	I	L
(Neuroni specchio)	I	L
<b>Competenze sociali</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Area</b>
Autonomie sociali	I	L
Condivisione di beni e servizi	I	L
Gestione del tempo libero	I	L
Motivazione	I	L
Gratificazione	I	L
Lavorare in <i>team</i>	I	L
Gestione delle persone	I	L
Uso del telefono	I	L
Rilevazione di	I	L

errori e loro correzione		
Mindfulness e salute (1)	I	L
Attività motorie non agonistiche (2)	I	L
(Neuroni specchio)	I	L
<b>Competenze tecniche</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Area</b>
Tecnologie per lo <i>smart working</i>	I	L
Informatica (1)	I	L
Fare la spesa	I	L
Gestione domestica	I	L
Cucinare	I	L
Uso dei mezzi pubblici	I	L
Uso del denaro	I	L
Misurazione e quantificazione	I	L
Quantificazione degli interventi lavorativi	I	L
Uso di attrezzi (laboratorio, casa, ufficio, etc.)	I	L
<i>Problem solving</i>	I	L
Arte e creatività Attività motorie non agonistiche (3)	I	L
(Neuroni specchio)	I	L
Informatica (2)	I	L
<i>Mindfulness e salute (2)</i>	I	L

I=Idoneità; L=Laboratorio

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(524) DE POLI.** - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni*  
**(623) Elena MURELLI e altri.** - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca*

**(727) Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI.** - *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 524, recante modifiche alla legge n. 123 del 2005, finalizzate all'effettuazione, nella scuola primaria, di *test* diagnostici nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni. Per i bambini risultati positivi è prevista l'erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine.

Le finalità del disegno di legge n. 623 sono specificate dall'articolo 1. I successivi articoli da 2 a 5 modificano la summenzionata legge n. 123 del 2005. Tali modifiche prevedono, in primo luogo, la predisposizione di iniziative formative sulla celiachia destinate al personale del settore della ristorazione, turistico e alberghiero, nonché a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di somministrazione di alimenti. Riguardo alla prevenzione delle complicanze e al monitoraggio delle patologie associate alla malattia celiaca, è prevista la predisposizione di programmi di diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale. Ulteriori modifiche riguardano i prodotti alimentari senza glutine. Inoltre, è disposto l'inserimento di moduli formativi obbligatori nei programmi di studio degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e nelle attività di formazione e aggiornamento professionale destinati agli operatori del settore alimentare. Si prevede altresì la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole.

L'articolo 6 stabilisce che siano assicurati adeguati spazi di informazione radiofonica e televisiva sulle materie in oggetto.



L'articolo 7 pone in capo alle regioni e alle province autonome l'indicazione delle strutture per la diagnosi e la cura della celiachia, conformate ad un approccio multidisciplinare e multidimensionale, oltre a demandare a un decreto ministeriale l'integrazione del Registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti erogabili.

L'articolo 8 concerne l'istituzione di un fondo per la ricerca sulla celiachia e l'istituzione di una banca dati nazionale contenente i dati relativi ai soggetti a cui è stato rilasciato un certificato accertante la patologia della celiachia.

Infine, l'articolo 9 dispone circa l'entrata in vigore.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 727 demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Il successivo articolo 2 dispone l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, mentre l'articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione a opera del Ministero della salute.

Le disposizioni finanziarie sono infine recate dall'articolo 4.

In conclusione, il relatore segnala l'utilità dello svolgimento di un ciclo di audizioni, anche finalizzato alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente che il disegno di legge n. 727, trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede coperture finanziarie già accertate e risulta particolarmente apprezzabile ai fini della realizzazione di *screening* in età pediatrica. In considerazione della diversa declinazione degli altri disegni di legge, la predisposizione di un nuovo testo comporterebbe invece la necessità di verifiche sugli aspetti finanziari e pertanto, presumibilmente, incertezza sui tempi dell'*iter*.

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama l'attenzione sulla possibilità di mettere a punto previsioni normative riferite a platee più ampie.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) condivide la preoccupazione espressa dalla senatrice Zambito in merito al possibile rallentamento dell'*iter* nel caso di un eccessivo ampliamento del testo rispetto al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo alla questione delle coperture.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) esprime il consenso del proprio Gruppo relativamente alla proposta del relatore, equilibrata e idonea a contemperare le diverse sensibilità sulla materia.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) considera necessario tenere conto delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Zambito, senza che ciò tuttavia precluda la possibilità di una visione più complessiva e organica dei temi oggetto dei disegni di legge in discussione.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala la correlazione fra il diabete di tipo 1 e la celiachia, che giustifica ulteriormente l'urgenza di disposizioni volte alla effettuazione di *screening* in età pediatrica. Riguardo alla questione connessa alla possibilità di un ampliamento della materia di cui al disegno di legge n. 727, reputa utile l'apporto del Ministero della salute.

Il presidente [ZAFFINI](#) registra la sensibilità condivisa sulla materia trattata e fa presente l'utilità delle audizioni al fine di una definizione in tempi rapidi dell'orientamento della Commissione. Propone quindi di segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 13 luglio, auspicando un contenimento numerico e un'accurata selezione dei soggetti da convocare.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(647) RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo alcuni cenni riguardo la disciplina vigente sulla diagnosi, cura e abilitazione delle persone con

disturbi dello spettro autistico e sull'assistenza alle relative famiglie, il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) passa all'illustrazione del disegno di legge n. 647, il cui articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto del provvedimento, che mira a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina intesa all'inserimento lavorativo attraverso azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.

Gli articoli 3 e 4, insieme con l'allegato A, prevedono la predisposizione di un programma personalizzato, concernente l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale.

Il successivo articolo 5 richiede che le regioni trasmettano con cadenza biennale al Parlamento una relazione sulle attività svolte, sui soggetti coinvolti e sui risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 6 istituisce un apposito Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, mentre l'articolo 7 definisce la data di entrata in vigore.

Il disegno di legge n. 739 reca all'articolo 1 disposizioni in materia di diagnosi precoce.

In base all'articolo 2 le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento.

Il successivo articolo 3 dispone in ordine al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevedendone tra l'altro un incremento.

L'articolo 4 prevede una forma di agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari.

Il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla possibilità dello svolgimento di audizioni e all'adozione di un testo base.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riconosce l'elevata importanza della materia. Ritiene pertanto necessarie le audizioni, oltre a un'attenta riflessione in merito all'adozione del testo base.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che la complessità del tema richieda lo svolgimento di un ciclo di audizioni adeguatamente ampio.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) riconosce l'utilità di un'oculata definizione del testo base. Si sofferma quindi sulla complessità dei disturbi dello spettro autistico, che richiede il miglioramento delle conoscenze. Menziona quindi, quale esempio di mancanza di sensibilità nei confronti delle peculiarità dei disturbi dello spettro autistico, una vicenda giudiziaria riguardante casi di maltrattamenti e violenze in un centro di cura. Le audizioni costituiscono inoltre a suo avviso uno strumento particolarmente prezioso per l'arricchimento conoscitivo e critico della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) mette in evidenza l'opportunità di un elevato livello di attenzione sulla questione dei disturbi dello spettro autistico, la cui incidenza sulla popolazione pediatrica è notevole e di entità crescente. È inoltre urgente che le istituzioni si attivino per il sostegno alle famiglie, troppe volte lasciate prive di adeguate strutture di assistenza sul territorio, mentre risulta particolarmente grave l'assenza di forme di intervento per i soggetti con disturbi dello spettro autistico che hanno ormai raggiunto la maggiore età. L'impegno a tale riguardo deve invece consistere nell'individuazione e nell'attivazione di percorsi dedicati.

Esprime infine apprezzamento per l'incardinamento dei disegni di legge in titolo e per le motivazioni manifestate dalla Commissione.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) fa presente che, a differenza del disegno di legge n. 739, il disegno di legge n. 647 reca una delega legislativa al Governo, oltre a essere maggiormente focalizzato sull'aspetto dell'inserimento lavorativo. A tale proposito esprime favore nei confronti dello strumento della delega legislativa, anche ove si optasse eventualmente per la predisposizione di un testo unificato.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 12 di lunedì 17 luglio quale termine per trasmettere proposte relative ai soggetti da audire, invitando comunque ad un contenimento numerico delle richieste.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) segnala l'articolo 18 del disegno di legge in titolo. In particolare, il comma 1 riduce il periodo di incompatibilità, a decorrere dalla cessazione dell'incarico, per i componenti di vertice e i dirigenti di Consob, Banca d'Italia e IVASS relativamente a rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti operanti nei settori di competenza.

Il successivo comma 2 interviene sulla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, e gli enti privati in controllo pubblico. Infine, il comma 3 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME INTEGRATIVE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEL QUADRO DELL'EFFICACIA COMPLESSIVA DEI SISTEMI DI WELFARE E DI TUTELA DELLA SALUTE*

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama il consenso già espresso dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al conferimento di un incarico di consulenza tecnica al professor Alfonso Celotto con riferimento all'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. A tale riguardo fa presente la complessità dei temi emersi dalle audizioni, particolarmente in relazione alla redazione della proposta di documento conclusivo, che giustifica il ricorso ad un apporto così specifico e qualificato.

La Commissione unanime conviene infine sulla proposta illustrata.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (pom.) del 26/10/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

**GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023**

*Presidenza del Presidente*

**ZAFFINI**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CISL, UIL, FISH ONLUS (FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP) E ANFFAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO), AARBA (ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF RADICAL BEHAVIOR ANALYSIS), AIAMC (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANALISI E MODIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO E TERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA), ANDEL (AGENZIA NAZIONALE DISABILITÀ E LAVORO), PARLAUTISMO, COOPERATIVA ETNOS, ASSOCIAZIONE ERREPIU' APS, ASSOCIAZIONE ONLUS "LE ALI DEI PESCI E ASSOCIAZIONE ALBERGO ETICO ITALIA ONLUS SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 647 E 739 (INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO)*

# 1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 128 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023**

**128ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,45*

**SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI**

Il presidente ZAFFINI comunica che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 647 e 739 (inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico), l'eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse successivamente pervenire con riferimento ai temi dei disegni di legge.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

- **(Tab. 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 15)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, il presidente ZAFFINI avverte che i rapporti destinati alla 5ª Commissione dovranno essere approvati entro venerdì 10 novembre. Dà quindi conto del regime che regola la proponibilità di emendamenti e ordini del giorno dinanzi alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) dà conto in primo luogo delle disposizioni in materia sanitaria recate dalla sezione I del disegno di legge di bilancio.

In particolare, l'articolo 41 concerne il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, mentre l'articolo 42 reca una serie di disposizioni volte a ridurre le liste di attesa, nonché a contrastare la carenza di personale sanitario e il ricorso alle esternalizzazioni.

Il successivo articolo 43 interviene sul tetto della spesa farmaceutica. Inoltre, l'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio. È inoltre

definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e si prevede la predisposizione di linee guida riguardanti l'aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali.

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome ad avvalersi delle misure previste all'articolo 42. Inoltre, l'articolo 46 aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati e l'articolo 47 dispone l'applicazione anche nel 2024 della procedura transitoria di riparto delle quote premiali per le regioni virtuose ai fini della spesa sanitaria.

L'articolo 48, al fine di consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I commi da 1 a 3 dell'articolo 49 introducono una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria relativa ai lavoratori frontalieri operanti in Svizzera. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri.

L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e al potenziamento del SSN.

Il comma 7 dell'articolo 56 dispone l'aggiornamento delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008.

Il successivo articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. L'articolo 66 autorizza la corresponsione di un contributo, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP). Inserisce inoltre l'INMP tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata.

Nell'allegato quinto sono previsti, tra l'altro, finanziamenti per interventi nel settore sanitario.

Per quanto riguarda le norme della sezione I attinenti alle materie del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 2 prevede rifinanziamenti relativi a diversi fondi.

Il successivo articolo 5 prevede una riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 6 prevede una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo, mentre l'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF.

L'articolo 9 riconosce, in via transitoria, un trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, mentre l'articolo 10 prevede un incremento delle risorse concernenti la contrattazione collettiva relativa ai dipendenti statali e i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali ridefiniscano gli stanziamenti, a carico dei propri bilanci e relativi ai trattamenti economici del personale, sulla base del parametro delle risorse inerenti ai dipendenti statali.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato, mentre l'articolo 27 introduce, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la possibilità di riscattare i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione.

Inoltre, l'articolo 29 modifica la disciplina transitoria già vigente per il 2024 in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici.

L'articolo 30 concerne la proroga per il 2024 dell'istituto dell'APE sociale, la proroga e la ridefinizione dell'istituto "opzione donna", l'estensione temporale sia della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato, sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla quota 103.

L'articolo 31 rende permanente l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa e ne ridefinisce la disciplina, mentre l'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo. L'articolo 34 reca una serie di misure temporanee in materia di ammortizzatori sociali, relative a specifiche fattispecie o a specifici settori e l'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. L'articolo 36 modifica i criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino, mentre l'articolo 37 prevede esoneri contributivi per le lavoratrici madri. Inoltre, l'articolo 11, comma 2, eleva l'aliquota IVA per alcuni prodotti relativi alla prima infanzia e all'igiene femminile; il successivo comma 3 eleva i valori di alcune imposte in materia di prodotti di tabacco e di relativi prodotti succedanei; l'articolo 17 reca misure intese a contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico; l'articolo 32 ridefinisce i criteri di calcolo dell'indennità di malattia per la gente di mare; l'articolo 38 esclude i titoli di Stato e i prodotti finanziari con garanzia statale dall'ambito del calcolo dell'ISEE; il comma 1 dell'articolo 39 istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; il successivo comma 2 prevede un finanziamento permanente in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza; il comma 3 riduce lo stanziamento destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza; i commi da 1 a 5 dell'articolo 40 istituiscono il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità; il successivo comma 6 incrementa il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità; l'articolo 60 istituisce un fondo per il personale di alcuni enti di ricerca; il comma 1 dell'articolo 66 reca uno stanziamento per le misure connesse all'accoglienza dei migranti e in favore dei minori stranieri non accompagnati; l'articolo 70 reca uno stanziamento per il proseguimento delle attività relative al soccorso e all'assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina; l'articolo 88, comma 1, istituisce una Commissione di studio per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali è prevista la rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Riguardo all'articolo 86, comma 1, la tabella A prevede, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un incremento pari a 12.965.000 euro per il 2024, a 40.100.000 euro per il 2025 ed a 23.105.000 euro annui a decorrere dal 2026; la medesima tabella prevede, per il Ministero della salute, un incremento pari a 4.780.000 euro per il 2024, 34.806.000 euro per il 2025 ed a 35.906.000 euro annui a decorrere dal 2026. La tabella B prevede, per il Ministero della salute, un incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Nella sezione II è inoltre indicata una serie di variazioni rispetto al livello a legislazione vigente relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sollecita in primo luogo una riflessione circa l'opportunità che la Commissione trasmetta un impulso determinante alle scelte di bilancio tramite la propria azione legislativa, particolarmente in riferimento ai disegni di legge di iniziativa parlamentare. L'esame da parte della Commissione di un nuovo assetto legislativo di materie strategiche, quali la medicina territoriale, l'emergenza urgenza e la non autosufficienza, dovrebbe infatti determinare il quadro entro il quale il Governo può operare le scelte sui profili finanziari. Rilevata la difficoltà dell'azione dei singoli parlamentari rispetto alle strutture sanitarie presenti nei territori, segnala la tendenza di fondo a uno spostamento degli equilibri nel settore sanitario a vantaggio del privato, quando sarebbe preferibile un maggiore impegno riguardo il miglioramento e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Esprime poi perplessità l'intervento volto alla riduzione delle liste d'attesa, basato sul maggiore ricorso alle risorse umane già presenti e in mancanza di un innalzamento dei limiti posti alle assunzioni. Un'ulteriore criticità è a suo giudizio costituita dall'accorpamento dei fondi relativi a diverse importanti patologie, quali l'Alzheimer, con conseguente incertezza in merito alle prospettive di intervento in ambiti di particolare delicatezza.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) segnala a sua volta con preoccupazione le scelte del Governo relativamente al Fondo per l'Alzheimer e le demenze, che pure ha consentito l'adozione di misure di grande utilità, secondo le aspettative di famiglie, associazioni e medici.

La manovra in esame risulta inoltre penalizzante nei confronti delle categorie del settore sanitario, già in notevole difficoltà, mentre le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa sono del tutto insufficienti e, fondamentalmente, risentono della tendenza generale a favorire la sanità privata.

Risultano inoltre gravemente depotenziati i servizi socio-sanitari dei Comuni, gravati da maggiori carichi, in assenza di risorse aggiuntive, anche in termini di personale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente che, al netto degli aumenti delle retribuzioni del personale sanitario, peraltro necessari, le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale sono del tutto inadeguate rispetto agli obiettivi posti, traducendosi in particolare in una diminuzione delle quote a disposizione dei sistemi sanitari regionali. Rilevato che il defianziamento della sanità pubblica risulta una tendenza caratterizzante l'intero ultimo decennio, ritiene che le misure in esame siano inadeguate rispetto alla necessità di garantire la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, le forze di maggioranza dovrebbero abbandonare i toni eccessivamente ottimistici utilizzati nella comunicazione pubblica, ingannevoli per i cittadini, e procedere a una seria riflessione sulla materia.

In particolare, è preoccupante la mancanza di prospettive in merito al finanziamento dei LEA, della continuità assistenziale nel territorio, all'abbattimento delle liste d'attesa. Inoltre, è urgente una delimitazione rigorosa degli ambiti della sanità privata e della sanità pubblica. Quest'ultima, in assenza delle necessarie risorse, è infatti destinata a un indebolimento irreversibile.

In risposta a un quesito della senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) fornisce ragguagli in ordine al prosieguo dell'esame. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 8 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza, il relatore ZULLO segnala innanzitutto l'articolo 1 del decreto-legge n. 124, che modifica la disciplina sulle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato per il periodo 2021-2027, mentre l'articolo 2 disciplina la procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle amministrazioni centrali o regionali o delle province autonome assegnatarie di tali risorse.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali.

Il successivo articolo 4 dispone che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscano nel sistema informatico ReGIS i dati relativi ai progetti finanziati.

L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto, mentre l'articolo 6 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS).

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, l'articolo 8 prevede la predisposizione di un piano di interventi strategici.



L'art. 8-bis contiene misure per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento e l'articolo 9 istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

I successivi articoli da 10 a 15 dettano disposizioni in relazione all'organizzazione e al Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione. Inoltre, prevede che i componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione possano mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 19, commi da 1 a 9, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni all'assunzione di personale non dirigenziale. Il successivo comma 9-bis autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni comprese nell'Obiettivo europeo "Convergenza".

I commi 2 e 3 dell'articolo 22 recano disposizioni transitorie in relazione ai poteri e alla competenza territoriale dei commissari straordinari delle attuali zone economiche speciali.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) stigmatizza innanzitutto la reiterata presentazione di provvedimenti d'urgenza, peraltro dal contenuto fortemente eterogeneo.

Esprime quindi preoccupazione in ordine agli interventi in materia di minori stranieri non accompagnati. A fronte di una legislazione di elevata qualità, conseguente all'impegno condiviso delle diverse forze politiche, viene attuata un'indebita distinzione fra categorie di minori, determinando una diminuzione dei livelli di tutela. In linea con le critiche espresse da diversi settori della società civile, l'esito dell'intervento in esame consisterà in un aumento dell'irregolarità e della marginalità, con il conseguente aumento dell'allarme sociale nei confronti del fenomeno dell'immigrazione.

Sono del resto infondati i timori riguardanti le dichiarazioni mendaci in merito all'età rese dai soggetti interessati, in quanto lo specifico protocollo volto alla valutazione di tali casi dà sufficienti garanzie di attendibilità.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) condivide le critiche della senatrice Zampa ed esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento. Questo non può infatti che ampliare l'area dell'irregolarità e dell'esclusione rispetto alle necessarie forme di sicurezza sociale e sanitaria.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime dubbi sull'efficacia delle misure in materia di istituzione delle zone economiche speciali nel Mezzogiorno, in considerazione della mancanza di chiarezza strategica e della confusione dei livelli di responsabilità.

La realizzazione del piano per le aree interne è contraddistinta da analoghe incertezze sotto il profilo strategico, risultando evidente la contraddizione fra la politica volta al conseguimento dell'autonomia differenziata e la ricorrente tendenza all'istituzione di cabine di regia centralizzate. Nel complesso, tali scelte non possono che sottrarre energie all'obiettivo fondamentale di tali interventi, consistente nella creazione di opportunità di lavoro.

Intervenendo in replica, il senatore [ZULLO](#) (Fdl) rileva che il decreto-legge in esame non dispone alcuna abrogazione della previgente legislazione in materia di minori stranieri non accompagnati, né prevede alcun definanziamento degli interventi in tale ambito. Risulta invece notevole l'intervento infrastrutturale a beneficio delle isole di Lampedusa e Linosa.

Le misure in materia di aree interne e di zone economiche speciali sono formulate al fine di conseguire la massima efficienza, sulla base delle esperienze pregresse, le quali evidenziano eccessivi ritardi nell'impiego di risorse europee. Gli interventi in esame sono invece adeguati all'obiettivo del conseguimento della massima armonizzazione socio-economica nei territori.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine posta in votazione e approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 16,15*

## **1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 24 (ant.) del 29/11/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

**MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023**

*Presidenza del Presidente*

[ZAFFINI](#)

*Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,45*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI IL TORTELLANTE APS, ASSOCIAZIONE PIZZAUT ONLUS, BREAKCOTTO S.R.L. IMPRESA SOCIALE, AUTICON S.R.L., NOI POSSIAMO APS, AGSAS ONLUS (ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SOLIDALI), ANGSA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO), GENIAUT APS, ASL CITTÀ DI TORINO - STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE CENTRO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN ETÀ ADULTA - CENTRO ESPERTO REGIONE PIEMONTE, FONDAZIONE UN FUTURO PER L'ASPERGER ONLUS E GRUPPO ASPERGER ONLUS SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 647 E 739 (INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO)*

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.